

LA GIUNTA

Vista la Legge 25 maggio 1970, n. 352 e successive modificazioni, concernente le norme sull'effettuazione di referendum popolari;

Vista la Legge 4 aprile 1956, n. 212, modificata ed integrata dalla Legge 24 aprile 1975, n. 130, che stabilisce le norme per la disciplina della propaganda elettorale disponendo, tra l'altro, che tale propaganda non possa essere effettuata se non in appositi spazi delimitati dalla Giunta Comunale;

Vista la circolare del Ministero dell'Interno n. 1943/V dell'8 aprile 1980, relativa all'applicazione delle leggi sopra citate;

Visti i Decreti del Presidente della Repubblica in data 7.04.2005, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005, relativi all'indizione, per il 12 e 13 giugno 2005, dei seguenti referendum abrogativi:

1. Abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - Limite alla ricerca clinica e sperimentale sugli embrioni.
2. Abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - Norme sui limiti all'accesso.
3. Abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - Norme sulle finalità, sui diritti dei soggetti coinvolti e sui limiti all'accesso.
4. Abrogazione parziale della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Procreazione medicalmente assistita - Divieto di fecondazione eterologa.

Richiamata la propria deliberazione n. 106 in data odierna con la quale sono stati determinati i prescritti spazi da destinare alla propaganda elettorale indiretta;

Considerato che l'art. 4 della precitata Legge n. 212/1956, come modificata dalla Legge n. 130/1975, dà mandato alla Giunta Comunale di provvedere a delimitare ed a ripartire in tante sezioni distinte gli spazi stabiliti per la propaganda elettorale, fra tutti i soggetti diversi da quelli indicati dall'art. 52 - 2° comma della suddetta Legge n. 352/1970, come modificato dall'art. 3 della Legge 22 maggio 1978, n. 199, che abbiano presentato domanda per l'assegnazione degli spazi entro il trentaquattresimo giorno antecedente alla data della votazione;

Vista la circolare della Prefettura di Cuneo prot. n. 8333/4.3.9/Area II Elett. del 21 aprile 2005, che comunica l'elenco dei rappresentanti dei Partiti o Gruppi politici rappresentati in Parlamento nonché dei Comitati promotori dei Referendum aventi titolo a partecipare alla campagna referendaria;

Vista, altresì, la circolare della Prefettura di Cuneo prot. n. 186/3.9/Div. S.E. del 9 maggio 1995 con la quale si comunica che il Ministero dell'Interno ha espresso l'avviso - relativamente alla tempestività delle istanze di partecipazione alla propaganda elettorale - che le stesse debbano essere considerate valide, per quanto riguarda il rispetto del predetto termine, purché pervenute prima che al riguardo si sia pronunciata la Giunta Comunale;

Considerato che gli spazi anzidetti debbono essere ripartiti in parti uguali fra tutti i richiedenti;

Dato atto che alla data odierna sono state presentate n. 16 (sedici) istanze di affiancatori per l'assegnazione di spazi per la propaganda elettorale inerente i referendum di cui trattasi;

Considerato che i 28 spazi stabiliti nel territorio comunale, delimitati nella misura di metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, rendono possibile l'assegnazione a ciascun richiedente di superfici non inferiori a metri 0,70 di base per metri 1,00 di altezza;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Servizi Demografici Dr. Pietro Tassone espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di ripartire i 28 spazi, destinati alla propaganda indiretta relativa al Referendum Popolare in premessa specificato, stabiliti con propria deliberazione n. 106 in data odierna, ciascuno in n. 16 sezioni distinte con superficie di metri 1,00 di base per metri 1,00 di altezza, numerate in ogni tabellone a partire dal lato sinistro e proseguendo verso destra;
2. di assegnare ai richiedenti, in tempo utile, in ordine progressivo, le sezioni specificate nelle apposite tabelle, all'uopo predisposte, che fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e che verranno comunicate a ciascun richiedente;
3. di dare atto che responsabile della esecuzione del presente provvedimento è l'Istruttore Direttivo Amministrativo P.O., Direttore del Servizio Elettorale, Sig. Carlo Croce.

LA GIUNTA

Visto l'art. 134, 4° comma, del TU 18 agosto 2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in relazione al disposto della legge n. 212/1956;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.